

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3005 del 29/06/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'ART. 3 D.P.R. 59/2013 <i>è</i> MODIFICA SOSTANZIALE. DITTA: RISOLI IVO ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3105 del 29/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ETTORE NICCOLI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ETTORE NICCOLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. 59/2013 – MODIFICA SOSTANZIALE. DITTA: RISOLI IVO
ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC)
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
 - l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
 - la legge regionale n. 13 del 30.7.2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
 - l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
 - la circolare prot.49801/GAB del 07.11.2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
 - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.5.2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30.6.2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
 - La D.G.R. n. 2204 del 21.12.2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
 - il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18.4.2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 7.9.2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
 - Il Decreto Legislativo 3.4.2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
 - La legge 26.10.1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
 - la legge 7.8.1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- ✓ lo sportello S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero (svolgente le funzioni di SUAP anche per il Comune di San Giorgio Piacentino) con nota prot. Arpae n. 46738 del 27/03/2020 ha avviato il Procedimento Unico "Permesso di Costruire variante sostanziale e comunicazione di variante non sostanziale dell'AUA adottata con Determinazione 1961 del 18 aprile 2019";
- ✓ lo sportello S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero con nota prot. Arpae n. 46740 del 27/03/2020 ha trasmesso nota di indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA in forma semplificata e con modalità asincrona per esame dell'istanza di Permesso di Costruire di Variante sostanziale e della comunicazione di

modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale 1961/2019, per cui l'adozione della modifica dell'AUA costituisce un endoprocedimento secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 4 del DPR 59/2013;

✓ con nota prot. n. 70716 del 14/05/2020 questo Servizio ha comunicato che dalla documentazione inviata emergeva che la modifica era da considerarsi di tipo "sostanziale", per cui occorre presentare istanza secondo quanto previsto dall'art. 6 c.3 del D.P.R. 59/2013;

✓ con nota prot. n. 74232 del 21/05/2020 è stata trasmessa dal citato SUAP dell'Unione Valnure e Valchero l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA 1961/2019;

✓ con nota prot. n. 79520 del 01/06/2020 è stata richiesta documentazione integrativa per l'istanza suddetta prot. 74232/2020;

✓ con nota acquisita al prot. Arpae n. 78675 del 01/06/2020 è pervenuta la suddetta documentazione integrativa;

Considerato che:

1. l'AUA adottata da Arpae il 18/04/2019 con D.D. n. 1961 comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- d) nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

2. la modifica consiste nel potenziamento della stalla dei bovini, esclusione di utilizzo di reflui zootecnici extra aziendali e, quindi, cambio della dieta di alimentazione del digestore, modifica delle trincee degli inisilati;

3. in relazione ai dati progettuali, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base degli spazi disponibili, è indicata pari a 600 capi dal peso medio di 470 kg;

4. la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione sarà la seguente:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale): 6429 t/anno
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (farina di triticale 330 t/a, trinciato di mais 1870 t/a): 2200 t/anno;
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- TOTALE: 9427 t/anno;
- ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DIGESTORE: 798 t/a

5. Non sono previste modifiche della linea elettrica né della potenza dei motori;

Dato atto che:

- rispetto alla precedente AUA, le emissioni derivanti dall'allevamento zootecnico diventano oggetto di autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, tale che ciò comporta la modifica sostanziale dell'Autorizzazione in essere;
- per il titolo ambientale di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 trattasi di modifica sostanziale e per quanto attiene all'autorizzazione allo scarico e all'impatto acustico trattasi di proseguimento senza modifiche;

Verificato, in relazione all'istanza di modifica dell'AUA che:

- è stata acquisita con nota prot. n. 91232 del 25/06/2020 la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica sostanziale oggetto dell'istanza;
- con nota prot. AUSL n. 32049 del 02/04/2020, acquisita al prot. ARPAE n.49860 del 02/04/2020, la commissione NIP dell'AUSL di Piacenza ha trasmesso il parere favorevole sulla variante al Permesso di Costruire e all'AUA;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento n. 3/2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, a seguito di modifica sostanziale, l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta RISOLI IVO (C. FISC. RSLVIO57L13H887L) sita in via Verona n. 3 in Località Casa del Lupo del Comune di San Giorgio Piacentino, per l'attività di "coltivazione cereali e ortaggi, allevamento bovini, produzione di energia elettrica" svolta nell'azienda. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - a) autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - d) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
2. **di stabilire** per quanto attiene **le emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. i seguenti **limiti e prescrizioni** per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - c) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, prestando particolare attenzione ai percorsi interessanti il conferimento di quelli di provenienza extra-aziendale;
 - d) al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse il letame in ingresso deve essere alimentato al digestore nel più breve tempo possibile e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. 1495/2011;
 - e) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia od altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista la rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame;
 - f) nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette deve essere prevista la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
 - g) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;

- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - e) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - f) dall' 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
 - g) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime degli impianti. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpae nodo di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
 - h) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata una idonea pressatura delle biomasse, al fine di ridurre fermentazioni aerobiche, e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio scoperto al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti);
 - i) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti non può superare i tre mesi;
 - J) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di impartire per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale privato interpodereale" confluyente nel Rio Nuovo le seguenti prescrizioni:

- ✓ il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista dal progetto;
- ✓ venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione ed ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione. La corretta e scrupolosa gestione dell'impianto di trattamento dovrà prevedere, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, anche lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento;
- ✓ le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del degrassatore, della fossa Imhoff e del filtro percolatore anaerobici dovranno essere conformi a quanto indicato ai rispettivi punti 1, 2 e 4 della Tabella A della Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003;
- ✓ al fine di ottenere una buona efficienza di trattamento, si dovrà provvedere con opportuna frequenza alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, all'espurgo dei

fanghi dalla fossa Imhoff e, almeno una volta all'anno, dovranno essere eseguite periodiche operazioni di lavaggio dei corpi di riempimento del filtro percolatore;

- ✓ i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- ✓ la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- ✓ i pozzetti di ispezione ed il pozzetto di controllo prima dello scarico nel recettore dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole ispezione;
- ✓ le dimensioni e la posizione delle botole d'ispezione dei manufatti degli impianti consentano lo svolgersi delle periodiche operazioni di manutenzione ed il controlavaggio del filtro,
- ✓ l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

4. di impartire per d'utilizzo agronomico del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della messa in funzione dell'allevamento e dell'impianto, deve presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- c) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- e) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino aziendale): 6429 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (farina di triticale 330 t/a, trinciato di mais 1870 t/a): 2200 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - TOTALE: 9427 t/anno;
 - ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DIGESTORE: 798 t/a
- f) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- g) con cadenza annuale il gestore dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n. 3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;
- h) la piazzola di lavaggio dei mezzi potrà essere utilizzata esclusivamente per la pulizia dei pneumatici evitando in alcun modo qualunque altra attività che possa produrre acque reflue contaminate;

5. di fare salvo che:

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e qui non espressamente richiamato;
- deve essere rispettato quanto disposto dalle DGR 1495/11 e 1496/11 non espressamente sopra richiamato;
- l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate/autorizzate dall'Autorità Competente;

Si dà atto che:

- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento conclusivo di aggiornamento dell'AUA verrà rilasciato dal SUAP competente sulla base del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la Ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico competente.

Si rende noto che:

- ✓ la responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

Per la Dirigente

Ettore Niccoli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.